Confidi “La Sicuranza”

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE

(deliberato dal CDA in data 20/03/2026 e ratificato in Assemblea ordinaria del 05 Giugno 2026)

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1
(Applicazione)
Il presente Regolamento, previsto dall’art. 12 dello Statuto della Cooperativa Artigiana di Garanzia La Sicuranza, conformemente all’art. 2521 codice civile, regola i rapporti tra la medesima Cooperativa, nel prosieguo “CONFIDI”, ed i soci e gli aspiranti soci.
Per quanto riguarda la disciplina dell’attività degli organi sociali si rinvia alle norme statutarie.
I rapporti con i non soci saranno disciplinati dai contratti stipulati per l’erogazione dei servizi prestati dal CONFIDI.

Articolo 2
(Libro dei soci)
Il Libro dei soci è unico e unitario. La qualità di socio è provata dall’iscrizione nel relativo Libro dei soci.

Articolo 3
(Istanze dei soci)
Tutte le istanze dei soci o aspiranti soci devono essere redatte in conformità alle procedure e alla modulistica tempo per tempo vigenti. Esse devono essere corredate di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Le istanze devono essere inoltrate al CONFIDI che provvederà all’identificazione dell’istante.

Articolo 4
(Doveri dei soci)
Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento interno, gli eventuali regolamenti specifici e le deliberazioni sociali. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione utile per l’aggiornamento del Libro dei soci. Il socio è tenuto inoltre a comunicare le eventuali cause di decadenza; in difetto, il CONFIDI è sollevato da ogni responsabilità in conseguenza alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza anche ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 14 ultimo comma. Ogni comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C.

Articolo 5
(Scopo mutualistico)
Il CONFIDI svolge la propria attività secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di lucro, in forma associata dell’impresa, prefiggendosi di tutelare, assistere e favorire le imprese socie nelle loro attività economiche fornendo garanzia mutualistica per l’acquisizione di finanziamenti e linee di credito, nonché assistenza tecnica e finanziaria atte ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2521 C.C.

TITOLO II

RAPPORTO SOCIALE

CAPO I

AMMISSIONE

Articolo 6
(Requisiti per l'ammissione)

Possono essere soci del CONFIDI le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sia in forma singola che associata.

Articolo 7
(Inammissibilità)

Non possono essere soci della Cooperativa le imprese che siano in liquidazione o abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento nonché imprese i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Non possono essere soci della cooperativa coloro che abbiano pendenze economiche con il confidi o che gli abbiano causato perdite non risarcite.

Il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di ammettere a socio l'impresa e/o i relativi esponenti aziendali nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione dal CONFIDI quando la causa di esclusione sia stata oblata, semprechè non sussistano le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 8
(Istanza di ammissione)

La domanda di ammissione dovrà:

a. riportare tutti i dati richiesti e l'indirizzo di posta elettronica certificata *PEC.*
b. contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali;
c. contenere la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello Statuto;
d. indicare il numero delle azioni/quote che l'aspirante socio intende sottoscrivere; l'aspirante socio deve inoltre impegnarsi al pagamento dell'eventuale sovrapprezzo nonché dell'eventuale contributo spese di ammissione o equivalente. Intervenuta l'adesione, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale contributo spese ammissione non sono in alcun caso rimborsabili;
e. contenere il consenso al trattamento dei dati personali, conformemente alle norme in materia in vigore.

Articolo 9
(Procedura di ammissione)
L'ammissione dei soci è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è comunicata all'interessato a mezzo racc. a/r o PEC e annotata nel libro dei soci, a cura degli amministratori.

Articolo 10
(Diritti dei soci)
Il socio può presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, ma non può esercitare il diritto di voto prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio non amministratore e non dipendente della società e, se imprenditore individuale, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. La delega deve indicare il giorno e il luogo dell'assemblea sia di prima che di seconda convocazione e gli estremi anagrafici del delegato.
La firma del delegante deve essere autenticata da un Notaio, Segretario Comunale o dal Presidente della società.

Articolo 11
(Documentazione da presentare)

Al fine della concessione dell'intervento di garanzia l'impresa socia ha l'obbligo di far pervenire tutti i dati e tutte le informazioni previste nel modulo di richiesta allegando tutta la documentazione di seguito indicata.

Documentazione contabile a corredo della richiesta di Garanzia

- **MODELLO UNICO degli ultimi due esercizi** con relativi bilanci , studi di settore e copie ricevute di trasmissione telematica.
- **RICEVUTE** dei pagamenti delle **imposte pagate** durante gli ultimi due esercizi.
- **SITUAZIONE PATRIMONIALE** (anche nel caso di contabilità semplificata) e **CONTO ECONOMICO**, entrambi aggiornati a data recente.
- Copia delle **FATTURE DI ACQUISTO** degli **ultimi 12 mesi e/o PREVENTIVI di spesa** (relativi alla finalizzazione del prestito).
- Copia di **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido**, sia del richiedente che di eventuali garanti.
- **Ultimi due pagamenti dei CONTRIBUTI I.N.P.S.** personali e **copia frontespizio della richiesta INPS**.

Inoltre, per le Società:
- **Statuto e Atto costitutivo**;
- **UNICO 750 o 760 degli ultimi due esercizi. Ricevute** dei pagamenti delle **imposte pagate** durante gli ultimi due esercizi;
- **UNICO dei soci.**

Inoltre, per le Imprese con personale dipendente:
- Copia **Libro LUL** (libro unico del lavoro);
- **Ricevuta dei versamenti I.N.P.S. ed IRPEF** degli ultimi tre mesi.

Documentazione relativa al coobligato:
- Modello 730 o UNICO dell'ultimo esercizio o CUD, od altra documentazione idonea a dimostrare la proprietà immobiliare.
- Busta paga dell'ultimo mese, in originale, e dichiarazione, del datore di lavoro, sullo stato di servizio.

Versamenti richiesti:
- Versamento di € 31,00 (di cui € 25,82 per n. 1 quota sociale e € 5,18 per tassa d'ammissione) a favore di: Confidi "LA SICURANZA" – IBAN : IT91A0605015500CC0010072648.

Modulistica interna a corredo della richiesta di garanzia

- Modello di adesione (sé nuovo socio del Confidi);
- Modello richiesta di garanzia (debitamente firmata dal richiedente ed eventuali coobligati);
- Modello dichiarazione "De Minimis";
- Modello Privacy (uno per ogni persona fisica che partecipa alla richiesta);
- Modello di consenso CRIF;
- Modello di documento di sintesi;
- Modello del questionario di adeguata verifica del richiedente;
- Modello di dichiarazione di avvenuta ricezione dei documenti;
- Modello di liberatoria per vetrina web sul sito **www.claaiabruzzo.it**;
- Altri modelli riferiti a fondi vari di garanzia variabili nel periodo (POR-FESR, PAR-FAS, CCIAA, ecc.).

Modulistica da consegnare al cliente per "trasparenza"

- Principali diritti del cliente;
- Foglio Informativo.

Documentazione da riprodurre in allegato alla richiesta di Garanzia

- VISURA CRIF rilasciato dal portale ufficiale CRIF;
- VISURA IPOCATASTALE.

Articolo 12
(Rigetto domanda ammissione)
L'ammissione può essere negata qualora:

a. il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 dello Statuto;
b. ricorrano le cause di inammissibilità previste dal medesimo art. 8;
c. sia espressa valutazione negativa in merito all'oblazione di cause di pregressa esclusione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo racc. a/r o PEC. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustreranno le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 13
(Sottoscrizione e versamento dell'azione)
Il socio deve versare la quota di adesione, comprensiva dell'azione/i e della quota a rimborso spese istruttoria, contestualmente alla consegna della domanda di ammissione.

Il CDA ha facoltà di accogliere le domande di ammissione in assenza del versamento della quota di ammissione. In tal caso, il socio ha 30 giorni di tempo per procedere al versamento. Qualora il versamento non fosse intervenuto alla scadenza dei 30 giorni, il socio è automaticamente costituito in mora ed il CDA ha facoltà di escluderlo con le modalità descritte al successivo art.14.

CAPO II

RECESSO

Articolo 14

(Istanza di recesso e liquidazione della quota sociale.

A)- Casi di Recesso

Il socio può recedere dal Confidi nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata.

Può inoltre recedere il socio che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non abbia in essere operazioni garantite dal Confidi;

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La comunicazione del recesso va redatta esclusivamente sul modello predisposto dal Confidi, allegato al presente regolamento e disponibile presso le sedi del Confidi e sul sito www.claaiabruzzo.it pag. Confidi La Sicuranza. La comunicazione dovrà essere inoltrata al Confidi a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, in questo caso firmata digitalmente.

Il recesso, sia per quanto attiene il rapporto sociale che quello mutualistico, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio deve presentare, contestualmente alla domanda, copia dei documenti personali e una dichiarazione della banca che attesti l'assenza di rischi pendenti.

Il socio ha facoltà di recedere con preavviso di almeno 3 mesi. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ammissione del socio nella società.

Il Consiglio verifica procedura e requisiti nella prima riunione utile del cda. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Il socio può proporre opposizione al tribunale di Chieti a norma dell'art. 2532 del Codice Civile, soltanto dopo aver fatto ricorso al Collegio dei Probiviri avverso la delibera comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 30 (trenta)giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso. Il ricorso ai Probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione. Il Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

B) - Criteri di Liquidazione della Quota

- **Valore di Rimborso**: Il rimborso della quota avviene al **valore nominale**, detratte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti o in quello in corso al momento dello scioglimento del rapporto.

- **Limite**: La liquidazione non può mai superare l'importo effettivamente versato dal socio.

- **Riserve Indisponibili**: Non concorrono alla liquidazione le riserve indivisibili e i fondi rischi alimentati da contributi pubblici, salvo diversa disposizione di legge.

C) - Termini di Pagamento

Il pagamento della quota liquidata deve essere effettuato entro **sei mesi dall'approvazione del bilancio** dell'esercizio in cui è avvenuto il recesso. Il Confidi ha il diritto di **compensare** il debito per il rimborso della quota con eventuali debiti residui del socio verso il consorzio.

D) - Decadenza e Prescrizione

- Il socio decade dal diritto al rimborso se non presenta esplicita richiesta con la modulistica predisposta dal Confidi a mezzo PEC digitalmente firmata, entro **6 mesi** dalla delibera di recesso.

- Il diritto alla liquidazione si prescrive in **5 anni** dal momento in cui il credito è diventato esigibile (Art. 2949 c.c.).

CAPO III

ESCLUSIONE

Articolo 15
(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al CONFIDI;
- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- che abbia in corso procedure concorsuali liquidatorie o che abbia, in proprio o tramite altro soggetto giuridico di cui faccia od abbia fatto parte, pendenze economiche con il CONFIDI o gli abbia causato perdite non risarcite;
- che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento della quota di adesione sottoscritta od i pagamenti di somme dovute al CONFIDI a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- per chiusura della partita IVA o cessazione dell'attività; .

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, comunicata immediatamente al socio destinatario mediante raccomandata a/r o PEC ed ha effetto dalla comunicazione di esclusione.

Avverso la delibera di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione il socio può proporre opposizione davanti al tribunale di Chieti a norma dell'art. 2533 del Codice Civile, ma soltanto dopo aver fatto ricorso al Collegio dei Probiviri ed entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.
Il ricorso ai Probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione. Il Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

Permane in ogni caso l'obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti del Confidi, nonché con gli enti finanziatori, supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale, fino alla loro definitiva estinzione.

Articolo 16
(Revisione del libro soci)
In caso di sussistenza di garanzie in essere prestate a favore del socio che abbia perso i requisiti per l'adesione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, a sua discrezione, di non procedere all'esclusione fintantoché non sia stata scaricata la garanzia.

CAPO IV

MORTE DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE E TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Articolo 17
(Eredi del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto:

- alla liquidazione dell'azione/quota secondo quanto disposto dall'art. 2535 C.C., presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione;
- a subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 dello Statuto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
(Trattamento della liquidazione e trasferibilità della quota)
In caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, al valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie ed obbligazioni del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti del CONFIDI.

Non sono in ogni caso rimborsabili:

a. il sovrapprezzo eventualmente versato;
b. le azioni e/o quote parti del loro valore, derivanti dall'imputazione a capitale sociale di riserve o fondi di qualsiasi genere o comunque derivanti da aumenti gratuiti di capitale sociale;
c. le azioni attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.
La domanda di liquidazione della quota o di subentro nella qualità di socio deve essere presentata a cura degli aventi diritto al Consiglio di Amministrazione, che delibererà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la perdita della qualità di socio.

Le azioni relative ai soci deceduti, receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dal CONFIDI con accantonamento a riserva.

Le azioni sono nominative e non sono frazionabili; non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo, né essere cedute.

Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore del CONFIDI a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 19
(Composizione e funzionamento)

La composizione ed il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri sono regolati dalle norme statutarie.

Articolo 20
(Procedure elettorali per le cariche sociali)

Le candidature sono riportate su liste uniche contenenti l'elenco completo degli amministratori elettivi fino ad un numero compreso tra il minimo ed il massimo di consiglieri elettivi previsti dallo statuto. Non sono ammesse liste con un numero di candidati inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo.
Le liste devono essere sottoscritte da tutti i candidati per accettazione, unitamente ad una autodichiarazione di ciascuno di essi che attesti il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Tale autodichiarazione non è sostitutiva degli accertamenti posti a carico del Consiglio di Amministrazione, in merito al possesso dei requisiti dei nominati. Ciascun candidato non può presentarsi in più di una lista.
Le liste devono essere presentate al Confidi "La Sicuranza" almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea e sottoscritta da almeno 100 soci.
Il Consigli di Amministrazione nomina una Commissione elettorale che procede:

a) alla verifica dei requisiti dei candidati; b) a notificare ai referenti le eventuali anomalie riscontrate nella presentazione delle liste che devono essere rimosse entro il termine di 3 (tre) giorni; c) alla assegnazione, per ciascuna lista, di un numero progressivo in base alla data di ricezione ovvero di regolarizzazione.

Il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti.

Articolo 21
(Comitato Esecutivo)

Spetta al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, nei limiti della delega attribuita al Comitato Tecnico Esecutivo, se nominato, ovvero al Direttore Generale, decidere circa la concessione e la revoca delle garanzie.

La delega si intende conferita con l'approvazione del presente Regolamento, che comporterà, quindi, la istituzione del Comitato stesso.

La delibera di approvazione andrà comunicata all'Assemblea nella prima riunione successiva alla delibera istitutiva.

Il Comitato Esecutivo è composto da quattro membri, di cui tre con voto deliberativo scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.
Partecipa alla riunione del Comitato Esecutivo, quale quarto membro con voto non deliberativo ma esclusivamente consultivo, il Direttore, cui competono anche facoltà propositive.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Comitato Esecutivo.

Nei casi di urgenza o di impedimento, il Comitato Esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Non possono comunque essere attribuite al Comitato Esecutivo le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, o dal Direttore Generale e si riunisce ogni settimana.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti aventi diritto di voto deliberativo. In ogni riunione del Comitato le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Comitato Esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione circa le delibere assunte.
Il Comitato Esecutivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del CONFIDI.

Articolo 22
(Direttore)
Al Direttore spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative del CONFIDI volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative del CONFIDI.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore del CONFIDI apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'assemblea dei soci e del CDA.

Il Direttore potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal CDA.

CAPO VI

SERVIZI

Articolo 23
(Servizi diversi dalla garanzia)
L'erogazione di servizi diversi dalla concessione di garanzia sarà possibile nei limiti definiti dallo statuto, dalla normativa confidi e dalle norme in materia di Banca d'Italia.

CAPO VII

CASISTICA PROTESTI

Articolo 24
(Rifiuto adesione)
Costituiscono legittima causa di rifiuto all'adesione ed alla prestazione dei servizi:

a. protesto di ASSEGNO intervenuto nei tre anni precedenti;
b. protesto di CAMBIALE intervenuto nei due anni precedenti.

Articolo 25
(Deroghe)
In deroga a quanto stabilito all'art. 25, sono consentite l'adesione e la prestazione dei servizi nei seguenti casi:

A. Protesto levato per cause non imputabili ai soggetti interessati, ovvero per caso fortuito o di forza maggiore.
B. Protesto levato contro socio di società per obbligazione sua personale, qualora la società lo abbia escluso o abbia intrapreso azione per escluderlo.

C. Protesto di cambiale qualora l'interessato abbia provveduto a pagarla entro 15 giorni dalla levata e l'importo del protesto cambiario non superi € 5 mila, ed in ogni caso il 10% del volume di affari. La deroga ha effetto a condizione che non siano apparsi ovvero non appaiano successivamente protesti a carico del medesimo nominativo per 12 mesi consecutivi.
D. Nello spirito mutualistico del CONFIDI, protesto di cambiale o di assegno, qualora il CDA ritenga che l'interessato abbia avviato una concreta positiva azione per superare i problemi che hanno originato il protesto. Il CDA determinerà caso per caso le opportune azioni per assistere e monitorare il socio.

Nei casi di cui ai punti A, B e C, le determinazioni relative vengono assunte dal Comitato Esecutivo o dal CDA.

Nel caso D la competenza sulla decisione ad intervenire è del CDA.

Articolo 26
(Prevenzione usura)
I fondi prevenzione usura sono costituiti a diverso titolo e con diversa provenienza in riferimento alle disposizioni di cui alla L.108/96.

Non costituisce automatico motivo per la negazione della garanzia prevenzione usura la presenza di protesti, oltre ai casi segnalati al precedente articolo 26, di decreti ingiuntivi ovvero di altri titoli giudiziali esecutivi, qualora:

a. i titoli siano stati pagati o siano in corso di pagamento, come da specifica dichiarazione resa dal protestato ovvero ciò risulti da idonea documentazione;
b. i decreti ingiuntivi ovvero gli altri titoli esecutivi siano stati pagati o comunque estinti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento interno è modificabile ai sensi dell'art. 33 Statuto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e comunicata all'Assemblea ordinaria dei soci nella prima seduta successiva.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento interno si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti ed alle disposizioni delle Autorità di vigilanza.